

225



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XII°
Servizi sociali ed assistenza

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sell. XIIRag. 1850
il 07-01-2009Il Resp. del servizio
L'Assessore Amministrativo
(a. S. S. S. S.)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro generale in data <u>31 DIC. 2008</u> N. <u>3173</u>	OGGETTO: Gestione Servizio "Assistenza domiciliare integrata malati oncologici terminali" in regime di convenzione con la società Samot di Ragusa per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2009
Settore 12° - N° <u>284</u> Data 12 dicembre 2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008pl CAP. 1899.97 IMP. pl. 1769
 FUNZ. 10 SERV. 04 INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaotto, il giorno 20 DIC del mese di dicembre nell'ufficio del settore XII° il Dirigente Dr. Alessandro Licitra ha adottato la seguente determinazione.

Viste le leggi regionali n. 68/81, n.16/86 e 22/86, e le leggi nazionali n.104/92 e n.328/00 con le quali vengono, tra l'altro dettati principi in materia di integrazione sociale ed assistenza delle persone diversamente abili;

Vista la Legge 08/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto Presidente della Regione Siciliana 04/11/02 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia";

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 *"Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09"* (biennio 08/09), approvato dai Comuni del Distretto, con i seguenti atti deliberativi di GM: Ragusa n.400/07 - Chiaramonte Gulfi n.442/07 - Giarratana n.189/08 - Monterosso Almo n.153/07 - S. Croce Cam. n.167/07;

Preso atto che il PdZ è stato approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n.19 del 01/04/08;

Atteso che il PdZ prevede, oltre ai servizi generali, diversi interventi e servizi diretti agli anziani, ai minori, ai disabili e alle famiglie;

Che relativamente all'area disabilità emerge una offerta diversificata di servizi aperti e residenziali che soddisfano ampiamente la domanda del territorio, quali l'assistenza domiciliare diretta ai malati oncologici, ai malati di alzheimer e ai disabili gravi;

Preso atto che il PdZ prevede, relativamente all'Area di intervento "Disabili", l'attuazione del servizio "assistenza domiciliare integrata in favore dei malati oncologici terminali", con l'obiettivo di:

- ❖ sostenere e preparare il contesto familiare a gestire la straordinarietà della situazione
- ❖ facilitare la creazione di uno spazio di comunicazione tra i familiari e l'equipe del servizio e tra i familiari ed il malato
- ❖ assicurare al malato la possibilità di trascorrere gli ultimi mesi della sua vita nella propria abitazione circondato dall'affetto dei familiari
- ❖ garantire attraverso l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare un significativo sostegno fisico, sociale e psicologico sia agli ammalati che ai loro familiari;
- ❖ collaborare sul piano clinico-assistenziale con il medico di medicina generale, con le strutture sanitarie territoriali e con gli ospedali;

Preso atto che da diversi anni il Comune di Ragusa ha istituito il servizio mediante l'affidamento del servizio alla Samot;

Che la Samot, associazione onlus legalmente riconosciuta dall'Assessorato regionale alla Famiglia, in questo territorio è l'unica realtà che attua il servizio domiciliare integrata per i malati oncologici terminali, mediante prestazioni psico-sociali-sanitarie;

Che la Samot opera mediante una equipe costituita da figure sanitarie quali medici, psicologi, infermieri professionali, fisioterapisti che erogano il servizio a domicilio giusto protocollo d'intesa tra la Samot e l'Ausl 7 per le cure palliative, come ADI di 2° livello e da figure socio-assistenziali quali Assistente sociale, assistente domiciliare e volontari di sostegno;

Dato atto che l'affidamento prevede che questo ente si faccia carico esclusivamente delle spese per le prestazioni socio-assistenziali di igiene e cura della persona, del riordino ambiente e del disbrigo pratiche, a cura di assistenti domiciliari, e di sostegno psico-sociale mediante l'utilizzo di un assistente sociale, per una spesa complessiva presunta annua di €59.100,00;

Dato atto che per non disperdere i risultati raggiunti nell'erogazione del servizio che oltre ad essere rivolto al malato terminale è diretto anche alla famiglia attraverso un significativo sostegno morale, si ritiene opportuno affidare il servizio alla Samot di Ragusa per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2009, per un importo complessivo di €59.100,00;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Gestire in convenzione a mezzo dell'associazione Samot di Ragusa il Servizio "Assistenza domiciliare integrata malati oncologici terminali" per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2009, secondo l'allegato schema di convenzione che con il presente atto si approva.
- 2) Impegnare l'importo complessivo di €. 59.100,00 (esente Iva) alla Funz. 10 Serv. 04 Int. 03 - Cap. 1899.97 - Imp. pl. n. 1769

Parte integrante schema di convenzione

IL DIRIGENTE DEL XII° SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, alla Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL XII° SETTORE

Il Dirigente del 1° Settore
Ragusa, li

Visto

il Segretario Generale

Il Direttore Generale
Ragusa, li

Per presa visione

Il Sindaco

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90 e ai sensi dell'art.153 co.5 del D.gs n.267-2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità CC n.48-04.

Ragusa, 30-12-08

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

13 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Giorgio)


Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del su indicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 GEN. 2009 al 19 GEN. 2009

Ragusa, 20 GEN. 2009

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA
Settore XII - "Servizi Sociali ed Assistenza"



N. _____

Oggetto : Convenzione per l'affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Integrata in favore dei malati oncologici terminali alla SAMOT Ragusa Onlus (Società per l'assistenza al malato oncologico terminale) per il periodi 1° gennaio/31 dicembre 2008

Schema di convenzione

ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Ragusa affida alla SAMOT – Sezione di Ragusa – il servizio di Assistenza Domiciliare in favore di malati oncologici terminali, residenti nel Comune di Ragusa, di qualunque età, in fase terminale per i quali non sia attuabile alcuna forma di terapia volta alla guarigione, al fine di promuovere il valore fondamentale della vita.

Il Servizio di alto valore umano, morale e sociale consta di prestazioni psico-sociali e sanitarie da erogare a domicilio con particolare riferimento a quattro fondamentali azioni:

- ◊ medica, allo scopo di alleviare il dolore fisico del malato
- ◊ psicologica, allo scopo di dare una direzione motivazionale alla condizione in cui il malato ed i familiari si trovano per prevenire una penosa attesa comunitaria dell'evento luttuoso
- ◊ sociale allo scopo di assicurare una significativa vicinanza empatica al malato ed alla sua famiglia.
- ◊ Socio-assistenziale allo scopo di assicurare la permanenza del malato fra le mura domestiche e nel contesto familiare e sociale di appartenenza.

Il Servizio dovrà essere svolto con le modalità appresso specificate.

ART. 2) DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La Samot si impegna nei confronti dell'Amministrazione Comunale a:

- ◊ promuovere forme di:
 - assistenza polivalente (medica, psicologica, sociale e morale), per i pazienti oncologici in fase avanzata residenti nel territorio comunale al fine di garantire la qualità e la dignità della loro vita: in tale senso si cercherà di alleviare la sintomatologia, dolorosa con attenzione contestuale agli aspetti psichici ed emozionali del malato visti non come ineludibili effetti collaterali della malattia ma come ambito pertinente e di "pari dignità" di intervento;
 - Assistenza sociale, morale e psicologica a favore delle famiglie dei pazienti oncologici al fine di permettere una corretta elaborazione del cosiddetto "lutto anticipatorio" che possa in seguito porre le premesse per una corretta dinamica elaborativi del lutto effettivo;
- ◊ promuovere forme di studio, dibattiti, convegni, pubblicazioni etc. sulla tematica;
- ◊ diffondere e far conoscere le superiori iniziative divulgando in campo specifico, clinico e sociale le stesse; istituzionalizzare rapporti, relazioni e contatti con società affini e con enti pubblici e privati cointeressati ai medesimi scopi;
- ◊ creare basi culturali programmatiche per la realizzazione dei centri clinici a livello nazionale che operano nel settore di cure palliative, antalgiche, sintomatiche e ciò sulla base di programmi diagnostici e terapeutici uniformi e unificati;

- ◊ operare nell'ambito del territorio urbano del Comune di Ragusa attuando i necessari interventi multispecialistici a favore dei malati di cancro in fase avanzata di malattia e ad integrazione dell'assistenza di base;
- ◊ Impegnare nell'assistenza domiciliare l'èquipe multidisciplinare come descritto nell'art. 7 della presente convenzione
- ◊ assistere a domicilio i pazienti oncologici in fase avanzata residenti nel territorio comunale e supportare la famiglia;
- ◊ garantire la gratuità del servizio di assistenza domiciliare;
- ◊ porre a disposizione dell'Amministrazione Comunale tutti i dati derivanti dalla studio, dalle ricerche, dagli interventi effettuati nei confronti degli ammalati oncologici in fase avanzata.

Al tal fine la Samot resta obbligata a prendere gli opportuni accordi con l' Azienda USL n. 7, con i Medici di medicina Generale e con l'Ufficio comunale di servizio Sociale.

ART. 3) GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene assicurato dall'Associazione Samot, non avente fine di lucro, dotata di idoneo personale e con esperienza nel campo.

Il Comune si fa carico solo dei costi relativi alle prestazioni socio-assistenziali di aiuto domestico e sostegno psico-sociale.

L'assistenza sanitaria (psico-medica-infermieristica-riabilitativa) viene espletata dall'èquipe della Samot.

ART. 4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere organizzato in modo destrutturato in quanto viene effettuato direttamente al domicilio dell'utente e si coordina nella sede dell'Associazione ove i membri dell'èquipe si riuniranno settimanalmente per valutare ed analizzare in modo collegiale le condizioni dei pazienti in carico, per una analisi valutativa della qualità dell'assistenza erogata predisponendo eventuali nuovi piani di intervento individuali.

Inoltre nella stessa sede verranno elaborati tutti i vissuti individuali durante lo svolgimento del servizio dei vari membri dell'èquipe affinché la supervisione possa eliminare gli stress che ogni operatore accumula nel corso dei propri interventi ed iter assistenziali.

Con cadenza mensile i componenti dell'èquipe incontreranno il responsabile del servizio e l'assistente sociale comunale al fine di effettuare un attento monitoraggio dello stesso.

ART. 5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene attivato dopo la segnalazione del caso, alla segreteria della Samot, da parte dei familiari e/o del medico di base o dalle strutture territoriali dell'Azienda U.S.L. 7, da parte di strutture pubbliche o private ospedaliere o dal servizio Comunale. Dopo il colloquio di accesso con i familiari, l'èquipe si reca al domicilio del paziente per valutare le condizioni cliniche e socio-familiari e per elaborare con il medico di base un piano di intervento assistenziale globale.

L'avvio dell'assistenza avviene previa richiesta del medico curante o su autorizzazione dello stesso se la richiesta proviene da altre fonti. Qualunque tipo di prestazione di carattere sanitario dovrà avvenire sempre di intesa con il medico curante. L'Assistente sociale della Samot, sulla base delle reali necessità dell'utente quantificherà, il numero delle ore settimanali necessarie a garantire l'erogazione della prestazione di "aiuto domestico", comunicando tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali il "piano di intervento" di ciascun assistito.

Questo ultimo sarà provvisto di un apposito "libretto personale" (da tenere al domicilio dell'assistito) sul quale verranno annotate a cura dell'operatore assistente domiciliare

incaricato dell'erogazione della prestazione di aiuto domestico, il giorno, le ore dell'intervento e la firma comprovante l'avvenuta prestazione.
L'assistente sociale annoterà pure le ore del servizio effettuate o presso il domicilio dell'utente o presso la sede dell'Associazione, in occasione di riunioni di servizio.

ART. 6) STANDARDS ORGANIZZATIVI

La Samot presta il servizio attraverso i propri operatori adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle indicazioni del medico di medicina generale, Essa si impegna a mettere a disposizione il seguente personale specializzato erogando mediamente le prestazioni settimanali necessarie caso per caso comprese negli standard a fianco indicati:

- ◇ N. 1 Medico esperto nelle cure palliative (1-3 interventi settimanali) - Di concerto con il medico curante e con i medici dei reparti ospedalieri dove l'assistito si sottopone alle terapie non somministrabili al domicilio, un medico esperto di cure palliative e del dolore, si recherà al domicilio del malato per seguire il decorso della malattia e prescrivere le cure necessarie per far fronte ai problemi di natura medica che via via si manifestano.
- ◇ N. 1 infermiere professionale (1-6 interventi settimanali) - Sulla base delle prescrizioni mediche, garantire le necessarie terapie infermieristiche quali: piccole medicazioni, igiene e cura della persona, cura di piaghe da decubito, terapie intramuscolo e quanto altro previsto dagli appositi mansionari di categoria.
- ◇ N. 1 Terapista della riabilitazione - La prestazione viene utilizzata solo se necessario su precise indicazioni mediche per mantenere le capacità motorie.
- ◇ N. 1 Psicologo - Attività interna all'èquipe, n. 1 intervento settimanale.
- ◇ N. 1 Assistente sociale - Attività interna di coordinamento delle attività degli assistenti domiciliari, fino ad un massimo di 60 ore mensili.
- ◇ Assistenti domiciliari (2/7 interventi settimanali fino ad un massimo di 242 ore mensili) - Aiuto per il governo della casa, pulizia dell'alloggio e della biancheria, acquisto alimenti e preparazione dei pasti a domicilio per i malati con carente supporto familiare, disbrigo pratiche e piccole commissioni.

Il numero degli assistenti domiciliari da impiegare sarà stabilito dagli assistenti sociali della Samot in rapporto al numero degli utenti effettivamente ammessi al servizio per ciascun mese.

Gli assistenti domiciliari e l'assistente sociale presteranno la propria attività lavorativa o in regime di lavoro dipendente od autonomo.

Copia dei contratti di assunzione e/o di collaborazione dovrà essere consegnata prima che la convenzione diventi operativa.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra il Comune ed i singoli operatori della Samot, la quale con la presente, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale "Assistente domiciliare" e "Assistente sociale operante nel servizio di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e/o autonomo.

Al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze degli utenti la Samot si impegna a garantire la flessibilità degli orari di lavoro degli assistenti domiciliari.

Quando le condizioni dell'assistito richiedono l'erogazione giornaliera dovrà assicurare la prestazione di aiuto domestico quotidianamente compresi i giorni festivi.

ART. 7) PRESCRIZIONI

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

La Samot deve garantire la copertura assicurativa di tutti gli operatori sia durante lo svolgimento dell'attività che durante il tragitto effettuato per erogare il servizio esonerando il Comune da ogni responsabilità.

ART. 8) DURATA

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (1° gen./31 dic. 2009). E' escluso il tacito rinnovo.

ART. 9) RECESSO DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva di accertare a mezzo dei propri Uffici gli adempimenti di cui alla presente convenzione.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

ART. 10) CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI

Sul servizio svolto dalla Samot, sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo.

In caso di inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte o comunque non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione applicherà, previa contestazione, sanzione pecuniarie che possono oscillare (per ciascuna inadempienza) da € 50.00 ad € 200.00.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, la Samot sarà sottoposta al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

Mensilmente l'Associazione è tenuta a relazionare in ordine al numero ed alla tipologia degli interventi effettuati sul servizio reso ed in particolare sull'attività svolta dagli Assistenti domiciliari e dall'Assistente sociale.

ART. 11) LA SICUREZZA (D.Lgs 626/1994 e ss.mm.ii.)

L'Associazione è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 626 del 19.09.94 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indicare il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'Associazione è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la cassetta/valigetta di pronto soccorso.

ART. 12) TUTELA DELLA PRIVACY

L'Associazione, nell'ambito della gestione del servizio è tenuta a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.L.vo n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. L'Associazione è Responsabile esterno del trattamento ed a tal fine è tenuto ad indicare il nominativo in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del Trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

⇒ opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto:

⇒ i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento del servizio affidato e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

⇒ il contraente dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

⇒ è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli ospiti previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);

⇒ è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

⇒ i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento;

A tale fine l'Associazione si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente contraente trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il contraente sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

ART. 13) COSTI

Per l'attuazione del servizio l'Amministrazione comunale prevede il seguente costo:

Operatori	ore max mensili	costo orario	Costo Mensile	costo complessivo anno 2009
Assistente Sociale	60	€ 17,00 lordo	€ 1.020,00	€ 12.240,00
Assistente Domiciliare	242	€ 14,50 lordo	€ 3.509,00	€ 42.108,00
		costo personale	€ 4.529,00	€ 54.348,00
		gestione	€ 396,00	€ 4.752,00
		Totale complessivo	€ 4.925,00	€ 59.100,00

Le ore mensili di servizio non dovranno superare quelle indicate nel prospetto.

La liquidazione avverrà in rate mensili posticipate su presentazione di regolare fattura firmata dal legale rappresentante dell'Associazione o da un suo delegato e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali, corredata dalla seguente documentazione:

- una relazione sull'andamento del servizio;
- i piani di lavoro di ciascun assistente domiciliare con l'esatta indicazione degli utenti assistiti, delle ore e delle prestazioni erogate;
- le fatture/ricevute o buste paga della assistente sociale e degli assistenti domiciliari, riferiti al mese precedente di cui si chiede la liquidazione.

In relazione agli oneri per l'organizzazione e per le spese generali viene riconosciuto un importo fisso mensile di € 396,00 per spese di gestione quali: affitto locale, materiale di cancelleria, di pulizia, medicazione, utenze Telecom, Enel, Eas, indennità di trasporto, spese per carburante autoveicoli degli operatori, copertura assicurativa, rimborso spese ai volontari, ecc.-

ART.14 - REGISTRAZIONE CONVENZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Associazione in quanto ONLUS, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. L.vo 460/97

ART.15 – RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle norme del codice civile.

ART.16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, in foro competente è quello di Ragusa.